

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:
Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro
Rag. Daniele Randazzo
Contabile
Rag. Jessica Micci
Segreteria

Circolare Maggio 2017

Oggetto: Incentivo occupazionale giovani 2017

Si comunica che a seguito di recenti chiarimenti da parte dell'INPS è stato reso operativo il nuovo incentivo Occupazionale Giovani previsto dal Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.

Tale incentivo trova applicazione per assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, nel limite complessivo di spesa pari a 200.000.000,00

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio:

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i lavoratori privati che, senza esservi tenuti, assumano dal 01/01/2017 al 31/12/2017 giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

Lavoratori interessati:

Sono ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazionale Giovani" i giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni ma con le seguenti condizioni:

1. età compresa tra i 16 e i 24 anni:
 - che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni;
 - che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13;
 - che risultano essere disoccupati, privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.
2. età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:

Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro

Rag. Daniele Randazzo
Contabile

Rag. Jessica Micci
Segreteria

- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato.

N.B. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

Tipologie contrattuali incentivate:

L'incentivo è riconosciuto per le seguenti assunzioni anche a tempo parziale:

- Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- Contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi

Misura dell'incentivo:

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:
Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro
Rag. Daniele Randazzo
Contabile
Rag. Jessica Micci
Segreteria

Nel caso in cui l'azienda assuma un ragazzo utilizzando il contratto a tempo indeterminato o l'apprendistato, l'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto. L'incentivo in questione viene riconosciuto nei limiti massimi di aiuto del 50% dei "costi ammissibili" e cioè dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione del lavoratore.

Nel caso in cui, invece, l'azienda preferisca assumere il ragazzo utilizzando il contratto a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, l'importo dell'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto. In entrambi i casi, ricordo che se l'assunzione dovesse avvenire a tempo parziale, vi sarà una rimodulazione dell'incentivo in proporzione alle ore contrattualizzate.

Ultime due indicazioni da parte del Ministero del Lavoro:

- la norma prevede che l'incentivo debba essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
- l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Procedimento di ammissione all'incentivo preventiva:

Il datore di lavoro tramite apposita procedura informatica INPS, chiederà prima dell'assunzione, la verifica dei requisiti per l'incentivo.

L'INPS a seguito di tale richiesta preliminare:

- a) Verificherà se il giovane per cui si richiede l'incentivo sia registrato al "Programma Garanzia Giovani";
- b) Verificherà la disponibilità residua delle risorse;
- c) Informerà, esclusivamente in modalità telematica, in caso di verifica positiva, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

A seguito della comunicazione di esito positivo della domanda, il datore di lavoro per accedere all'incentivo, entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'istituto, dovrà, se ancora non lo avesse fatto, effettuare l'assunzione; in caso contrario perderà la prenotazione delle somme, fermo la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Fabio Franchellucci
Dottore commercialista
Revisore Contabile

Marco De Sossi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Lavoro

Collaboratori:
Dott. ssa Annalaura Majolino
Cons. del Lavoro
Rag. Daniele Randazzo
Contabile
Rag. Jessica Micci
Segreteria

Fruizione dell'incentivo:

l'incentivo può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l'importo massimo degli aiuti in regime "de minimis" concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Coordinamento con altri incentivi:

L'incentivo, come previsto dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 394/2016, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali Saluti

Studio De Sossi - Franchellucci

Fonti:

- Circolare numero 40 del 28-02-2017 - Inps e allegati